

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MOBILITÀ

ANNI SCOLASTICI

2025/26-2026/27-2027/28

PERSONALE ATA E FUNZIONARI

Scheda a cura della Federazione UIL Scuola RUA

Dal 29 gennaio è in vigore la nuova ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (C.C.N.I.) relativa alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva, compresi i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

Di seguito indichiamo le principali procedure per il personale ATA, per i funzionari titolari di incarico di DSGA e per i Funzionari dell'elevata Qualificazione.

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità per gli anni scolastici **relativi al triennio 2025/26-2026/27-2027/28.**

NUOVI TERMINI DA ADOTTARE IN MATERIA DI DISABILITÀ

Si prende atto delle modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 introdotte dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che entreranno in vigore dal 1.1.2025 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al medesimo decreto legislativo e dal 1.1.2026 sul restante territorio nazionale.

Pertanto, le parole di seguito elencate, ovunque ricorrano nel testo del C.C.N.I., dovranno intendersi riferite ai nuovi termini indicati nella predetta norma, con particolare riguardo alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1.1.2025 nei territori interessati dalla sperimentazione e dal 1.1.2026 su tutto il restante territorio nazionale:

- a) il sostantivo «**disabile**» deve intendersi riferito al termine «**persona con disabilità**»;
- b) l'aggettivo «**disabile**» associato a «**familiare**», «**soggetto**», «**figlio**», «**genitore**», «**alunno**» deve intendersi riferito al termine: «**con disabilità**».
- c) le parole «**con connotazione di gravità**», «**in situazione di gravità**», «**con disabilità grave**», ove siano relative alle persone indicate alle lettere a) e b), devono intendersi riferite al termine «**con necessità di sostegno elevato o molto elevato**».
- d) le parole «**disabile grave**» e «**disabile in situazione di gravità**» devono intendersi riferite al termine «**persona con necessità di sostegno intensivo**».

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA (ART. 34 COMMI 1-5)

Le disposizioni riguardanti la mobilità per gli anni scolastici **relativi al triennio 2025/26 2026/27 2027 /28**, si applicano al **personale A.T.A.** appartenente al ruolo provinciale, con **rapporto di lavoro a tempo indeterminato** alla data di presentazione della domanda.

Può altresì partecipare ai movimenti il personale ATA con **rapporto di lavoro a tempo indeterminato** che sia per qualsiasi motivo **in attesa della sede di titolarità** (es. neo immesso in ruolo) ivi compresi:

1. **Il personale docente inidoneo** transitato nel personale ATA o quello appartenente alle classi 1 I di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555), transitato nei ruoli ATA in attuazione dell'art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del decreto legge n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell'art. 14, comma 14 del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012.

Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, laddove non ancora acquisita, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all'art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all'ultima scuola di servizio nell'a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all'art. 40 comma 1 punti II e V.

2. **Il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. 2019-2021.**
3. **Il personale immesso in ruolo, a tempo pieno**, nel profilo professionale di collaboratore **in esito alle procedure selettive dell'art. 58 del decreto legge n. 69 del 2013** o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'art. indica qual è il personale ATA che può partecipare ai movimenti.

È compreso il personale ATA che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità.

Per il personale di cui al punto 3 immesso in ruolo a tempo parziale, non è prevista la partecipazione alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

ISTANZA DI TRASFERIMENTO – LE NOVITÀ (ART. 34 COMMA 3)

PREMESSA

Nelle precedenti domande di mobilità il personale ATA poteva richiedere il trasferimento all'interno della provincia di titolarità e contestualmente anche **una sola e diversa provincia**.

LA NOVITÀ DALL'ANNO SCOLASTICO 2025/26

Nella mobilità, il personale ATA, compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva, presenta **un'unica istanza di trasferimento**, per **le sedi della provincia di titolarità o per altre province (fino a 15 preferenze complessivamente)**.

Il personale **che è in attesa di ottenere una sede definita:**

- qualora non presenti domanda di mobilità verrà trasferito d'ufficio;
- qualora non ottenga alcuna delle preferenze indicate nella domanda, la sede definitiva è assegnata tra la prima disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa, sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali (prima della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale).

A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

- **Qualora la prima preferenza sia un grande distretto**, si prende come comune di partenza il comune sede di distretto.
- **Nel caso, invece, sia un grande comune**, si prende il primo distretto del comune;
- **Se la preferenza è un centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti** ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 si considera il comune del centro territoriale.
- **Per le preferenze provincia** si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.
- **Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti** ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

FUNZIONARI DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - VINCOLI E DEROGHE (ART. 34 COMMI 6 e 7)

Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI - i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione (comma 6).

Deroghe ai vincoli (comma 7)

Il comma 7 dell'art. 34 prevede che a tutti i funzionari vincolati **è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:**

- a) **genitori di figlio minore di anni sedici**, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori **adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;**
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli **articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104** (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)¹;
- c) coloro che fruiscono del **congedo biennale per assistenza al familiare disabile** secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
- d) il **coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile** di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118²;
- e) figli di **genitore ultrasessantacinquenne**, ossia che **compie i 65 anni** tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

OBBLIGHI DA RISPETTARE PER FRUIRE DELLA DEROGA

a) Dichiarazioni da allegare contestualmente alla domanda di mobilità

I Funzionari EQ beneficiari delle deroghe devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui

¹ **Art. 21:** La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Comma 3: Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

Comma 5: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Comma 6: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

² Si considerano **mutilati ed invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (**a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità**), secondo le indicazioni riportate nell' O.M. che regola la mobilità.

b) Prima preferenza da esprimere nel modulo domanda

Deroga per assistenza ai familiari, ricongiungimento al figlio fino ai 14 anni e al genitore ultrasessantacinquenne.

I Funzionari appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione **che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere** (prima del predetto comune o distretto sub comunale è possibile indicare una o più istituzioni scolastiche comprese in essi).

Il **comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne** può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, **vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi**. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, **è sempre obbligatoria**.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento **preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente**.

Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 (disabilità personale)

In questo caso **è obbligatorio** esprimere come **prima preferenza il proprio comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, di residenza** (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in esso).

Il comma riporta le categorie dei Funzionari i quali, nonostante siano sottoposti al vincolo triennale, possono comunque inoltrare domanda di mobilità.

Il diritto alla deroga è vincolato alla prima preferenza da esprimere nel modulo domanda.

Se, quindi, sono un Funzionario di Roma o Milano, devo necessariamente esprimere come preferenza il codice sub comunale dove risiede il familiare. Ciò vale anche quando si tratta di personale in possesso dell'art 21 o 33 comma 6 della legge 104/92 (disabilità personale), che in questo caso dovranno esprimere come prima preferenza l'intero comune o sub comunale di residenza.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 34 COMMA 8)

In presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, la lavoratrice può presentare, in qualunque momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale nel caso di comuni con più distretti, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Il C.C.N.I. attua quanto contenuto nel C.C.N.L. 2019/21

MOBILITÀ PROFESSIONALE - DESTINATARI (ARTT. 35 e 36)

Il personale ATA, in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine ai sensi dell'art. 53 CCNL 2024.

Sono validi anche i titoli previsti dalla tabella B del C.C.N.L. 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del C.C.N.L. 29.11.2007).

NB: (ART. 36) Il personale proveniente **da altri comparti** transitato nei ruoli ATA a decorrere dall' a. s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall'anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanta riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l'individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.

FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI - LE NOVITÀ (ART. 37)

Il personale ATA può esprimere **in un'unica istanza fino a quindici preferenze** indicando le scuole, ovvero un codice sintetico **sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale**; in tale ultimo caso sarà possibile **esprimere anche codici sintetici una o più province**.

Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

- **I fase comunale:** trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;
- **II fase provinciale:** trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla medesima provincia;
- **III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale:** trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

SEDI DISPONIBILI (ART. 39)

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda, d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura dell'ufficio territorialmente.

N.B. Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

PRECEDENZE (ART. 40) – in parte riscritte

I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale ATA che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- a) personale scolastico **non vedente** (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- b) personale **emodializzato** (art. 61 della Legge 270/82).

Tale precedenza resta immutata rispetto al CCNI precedente.

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

La fascia temporale per poter richiedere il rientro con precedenza nella scuola da cui si è stati trasferiti in quanto soprannumerario passa **dagli 8 ai 10 anni.**

Tale precedenza è stata modificata solo nella parte relativa all'arco di tempo rispetto al quale è possibile richiedere il rientro nella scuola dove si è perso il posto, che ora è 10 anni.

L'obbligo inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta adempiuto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si

faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora, infatti, l'interessato ometta di indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo decennio, oppure non alleggi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei **trasferimenti**, e in ciascuna delle **tre fasi**, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo** (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601, del decreto legislative n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia **in cui è ubicato il comune di residenza**, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale **oppure** una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale **è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.**

Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il **comune di cura**, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero **preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.**

Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui nel comune o distretto sub comunale non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

Tale precedenza resta immutata rispetto al CCNI precedente.

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

La precedenza è riconosciuta al personale ATA, in ordine di priorità nelle operazioni:

- A) **genitori** anche adottivi del disabile in situazione di gravità anche rivedibile o chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità (anche rivedibile).

Fratelli o sorelle conviventi: Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità (anche rivedibile) **perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni**, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, **anche ai fratelli o alle sorelle**, in grado di prestare e assistenza, **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità.

L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità.

Tale precedenza è stata modificata rispetto al CCNI precedente solo nella parte in cui la stessa è fruita dai fratelli e dalle sorelle del disabile. In questo caso, per poterne usufruire, basta anche che entrambi i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età. Al di sotto di questa età devono, invece, necessariamente avere patologie invalidanti. Resta il vincolo della convivenza con il disabile se si vuole fruire della precedenza con priorità equiparata, quindi, alla precedenza che avrebbe avuto il genitore.

- B) **coniuge/parte dell'unione civile, convivente di fatto di disabile in situazione di gravità non rivedibile.**

Rispetto al CCNI precedente viene specificato che la precedenza spetta anche al convivente di fatto oltre che al coniuge/parte dell'unione civile.

- C) **Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità non rivedibile.**

La precedenza opera anche nei trasferimenti **per altra provincia.**

La precedenza viene riconosciuta a condizione che il personale ATA **abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.** Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all'O.M. relativa ai

trasferimenti **venga rilasciata successivamente al 1° settembre** dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.

Rispetto al CCNI precedente la precedenza per assistenza al genitore disabile spetta anche nei trasferimenti per altra provincia.

Resta l'obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

- D) Fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità (anche rivedibile), alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.**

La precedenza viene riconosciuta a condizione che il personale ATA **abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.** Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all'O.M. relativa ai trasferimenti **venga rilasciata successivamente al 1° settembre** dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità

Rispetto al CCNI precedente viene aggiunta questa precedenza che spetta al fratello e alla sorella del disabile nel caso in cui non convivano con quest'ultimo.

Sostanzialmente la differenza tra la precedenza del punto A e quella del punto D, quando si tratta di fratelli o sorelle, è che per fruire della precedenza del punto A è necessaria la convivenza con il fratello/sorella disabile da assistere, mentre per la precedenza del punto D non è necessaria la convivenza. Altra differenza è che per la precedenza del punto D si aggiunge l'obbligo di aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Tale documentazione non è, invece, richiesta per la precedenza del punto A.

Per entrambe le precedenze (punto A e D), resta però la condizione che le stesse sono fruibili solo nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità non rivedibile perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni.

OBBLIGO PER POTER FURIRE DELLE PRECEDENZE DEL PUNTO IV)

Per **tutte** le precedenze sopra riportate (lettere A, B, C e D) il personale ATA, **oltre a dover allegare alla domanda di mobilità tutta la documentazione e le autodichiarazioni necessarie, è anche obbligato** ad esprimere come **prima preferenza il comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

Attenzione: L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento**, ovvero per il distretto sub comunale scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, **è sempre obbligatoria**.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. **Per i comuni composti da più distretti sub comunali** sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell'assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

La fascia temporale per poter richiedere il rientro con precedenza nel comune da cui si è stati trasferiti in quanto soprannumerario passa **dagli 8 ai 10 anni**.

Tale precedenza è stata modificata solo nella parte relativa all'arco di tempo rispetto al quale è possibile chiedere il rientro nel comune dove si è perso il posto, che ora è 10 anni.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

Il personale ATA **coniuge/parte dell'unione civile convivente** del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, ha titolo, **all'atto del trasferimento d'autorità o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare**, ha la precedenza **a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune o distretto sub comunale nel quale è stato trasferito d'autorità il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo**, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel

comune nel quale è stato trasferito d'ufficio d'autorità il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. **L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico sub comunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria.** La mancata indicazione del comune o distretto o sub comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'autorità del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dall'O.M. sulla mobilità dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Tale precedenza, riscritta in alcune parti, è rimasta pressoché invariata.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale **chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di parità**, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza **a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.**

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto sub comunale, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande previsto dall'O.M. sulla mobilità. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

Tale precedenza resta immutata rispetto al CCNI precedente.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017, e successive modificazioni, **ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.**

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale precedenza resta immutata rispetto al CCNI precedente.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO (ART. 40 COMMA 2)

I beneficiari delle precedenzae previste **ai punti I), III), IV) e VII)** non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

- a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza **di cui al punto IV** si applica solo se si è titolari **in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.**
- b) qualora **la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito,** l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto **si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.**

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicati nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al **punto IV)** in caso di assistenza **al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto** o ai **figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile")** purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

N.B. per l'assistenza al genitore la disabilità è invece non rivedibile.

Per **gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di parità** tale esclusione **va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.** Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

- c) Il personale beneficiario delle precedenza di **cui ai punti III), IV) e VII)** non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente, le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

NB:

- ***Le precedenza sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria, ma non ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento.***
- ***Il personale beneficiario delle precedenza di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenza.***

FUNZIONARI EQ CON INCARICO DA DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO (ART. 44)

I **funzionari titolari di incarico di DSGA presso istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento"** confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto.

Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base di una graduatoria unica elaborata in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 55 comma 6 del CCNL 2024. Nel caso in cui nell'ambito del medesimo dimensionamento siano coinvolti funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA e altri funzionari incaricati di elevata qualificazione, è individuato perdente posto prioritariamente il personale dell'area dei funzionari non inquadrato nel profilo di DSGA del previgente ordinamento. Il personale perdente posto è pertanto individuato nel rispetto del seguente ordine:

- a. funzionari titolari di incarico di elevata qualificazione non inquadrati nel profilo di DSGA del previgente ordinamento;
- b. funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA.

Ai fini dell'individuazione del perdente posto di ciascuna delle due predette categorie di funzionari si applica quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del CCNI.

Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall'ufficio scolastico dell'Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 38 del contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:

- 1) Assegnazione del personale che sulla base del previgente ordinamento professionale era inquadrato nell'area dei DSGA alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) nell'anno in corso;
- 2) Assegnazione degli altri funzionari ed elevate qualificazioni con incarico da DSGA alle istituzioni scolastiche di titolarità nell'anno in corso;
- 3) Assegnazione, a domanda e in ordine di punteggio, degli altri funzionari ed elevate qualificazioni con incarico da DSGA. I funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA precedono il restante personale.

Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e V dell'art. 40 del CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati perdenti posto.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.

La graduatoria unica di "singolo dimensionamento" è formulata dall'ufficio scolastico dell'Ambito territoriale tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Il personale titolare di incarico di DSGA in istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è invitato dall'ufficio territorialmente competente a presentare domanda, con modalità conformi alla normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito d'ufficio secondo i criteri previsti nel CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo dimensionamento.

L'ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del singolo dimensionamento che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all'ufficio territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. I documenti richiesti sono resi disponibili entro i 3 giorni successivi alla richiesta. Eventuali reclami possono essere presentati

entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente e in materia di protezione dei dati personali, allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

I funzionari inquadrati nell'area dei DSGA del previgente ordinamento e gli altri funzionari incaricati di elevata qualificazione individuati come perdenti posto usufruisce delle precedenzae previste ai punti II e V dell'art. 40 sistema delle precedenzae del titolo III del CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio, allegato E.

INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO E DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA (ART. 45)

Il personale individuate soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento.

Detta domanda è esaminata prima di procedere all'eventuale trasferimento d'ufficio.

Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si di corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio.

Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo – domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero il codice del distretto sub comunale di titolarità. In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri distretti subcomunali e comuni sono annullate.

Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relative all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. Le preferenze espresse, anche relative a comuni o a distretti subcomunali diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base ai punteggi spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui all'art. 40 sistema delle precedenzae punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo decennio.

In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il personale non viene riassorbito se soddisfatto su preferenza interprovinciale.

Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.

La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di permanenza dello stato di soprannumerarietà comporta in, ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico all'ufficio territorialmente competente.

PERSONALE IN ESUBERO SULL'ORGANICO PROVINCIALE (ART. 46)

Il personale in esubero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento.

Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d'ufficio.

Il **funzionario ed elevate qualificazioni con incarico da DSGA** viene trattato secondo le seguenti disposizioni:

- il personale già inquadrato nell'area professionale dei DSGA nel previgente ordinamento, ai sensi dell'art. 55 comma 6 del CCNL 2024 partecipa con priorità assoluta alle operazioni di utilizzazione;
- il restante personale partecipa in subordine alle operazioni di utilizzazione sui posti disponibili nella provincia di titolarità.

Il personale in esubero che non abbia ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, può rientrare nella scuola o nel comune da cui è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio usufruendo della precedenza di cui all'art. 40, comma 1, punti II e V. Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduate con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

Il trasferimento d'ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni (allegato F lettera C).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE

ART. 48 BIS - MOBILITÀ DEI DIPENDENTI CHE SULLA BASE DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE ERANO INQUADRATI NELL'AREA DEI DSGA

I Funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria **solo per le sedi in cui la posizione di lavoro di DSGA è disponibile** ai sensi dell'art. 43 del presente CCNI con precedenza rispetto agli altri funzionari.

Per il personale predetto le operazioni di mobilità si svolgono con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.

Alla scadenza dell'incarico, salvo ottenimento di una nuova sede di titolarità mediante presentazione di domanda di mobilità per una sede diversa, detto personale è confermato dall'Ambito territoriale nell'incarico ricoperto presso la sede attuale di svolgimento della funzione.

ART. 48 TER - MOBILITÀ DEL PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI

Il personale inquadrato **nell'area dei funzionari** può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili ai sensi dell'art. 43 del presente CCNI relative all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto della medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.

Le istanze di trasferimento di questo personale sono trattate, nell'ambito di ciascuna fase delle operazioni e categoria di precedenza, **successivamente a quelle del personale di cui al precedente articolo.**

Il personale neo immesso in ruolo da procedura valutativa o da concorso, al termine del primo anno scolastico in cui ha sostenuto la prova, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità. In alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase.

Detto personale, ottenuta la titolarità su istituzione scolastica definitiva di prima titolarità deve permanere per un periodo non inferiore a tre anni salvi i casi di deroga previsti dall'art. 34 commi 7 e dall'art. 44 comma 5 del presente C.C.N.I. Nel caso in cui confermi la sede l'anno è valido ai fini della maturazione del triennio.

A regime, ovvero nel momento in cui i dipendenti inquadrati nell'area saranno in numero maggiore dei posti di funzione individuati, il personale inquadramento nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni potrà partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria a scelta sia sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili relative all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sia sui posti da DSGA con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, e nel rispetto alla medesima disciplina prevista nel presente Contratto per il restante personale ATA.

ART. 48 QUATER - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DSGA

Il conferimento degli incarichi di DSGA si svolge da parte degli ambiti territoriali secondo il seguente ordine:

- a. conferma alla scadenza dell'incarico triennale ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA e non abbiano presentato domanda o presentandola non abbiano ottenuto trasferimento presso altra sede;
- b. conferimento di nuovo incarico di DSGA ai dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA e che abbiano ottenuto trasferimento su sede diversa;

- c. nel caso previsto dal secondo periodo del comma 5 dell'art.55 del CCNL 2019/21 conferma dell'incarico di DSGA in servizio nell'anno scolastico corrente e che non abbia ottenuto trasferimento in altra sede;
- d. conferimento dell'incarico al personale di cui all'art.48 ter, già titolare di incarico, che abbia ottenuto trasferimento su sede per la quale la posizione di lavoro di DSGA è disponibile;
- e. conferimento di nuovo incarico di DSGA al restante personale inquadrato nell'area funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto tra il Ministero e le OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21.

OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 50)

1. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:
 - a) comunicazione dei dati personali;
 - b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei perdenti posto.
2. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, le parti concordano che sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle OO. SS. gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste per la pubblicazione dei movimenti dalle OO.MM. sulla mobilità. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tale articolo è stato aggiunto.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E SEQUENZE DELLA MOBILITÀ

Per quanto riguarda la tabella relativa al servizio, nulla è innovato per ciò che riguarda l'assegnazione dei punteggi. Le fasi della mobilità sono state aggiornate con la sezione relativa ai trasferimenti dei funzionari ed elevate qualificazioni titolari di incarico.

LE NOSTRE SEDI

[Dove siamo - UILSCUOLA](#)

Votazione RSU 14-15-16 aprile

[RSU 2025 - UILSCUOLA](#)